



*Arma dei Carabinieri*



**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**TRA**  
**L'ARMA DEI CARABINIERI**  
**E IL**  
**SOROPTIMIST INTERNATIONAL ITALIA**

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito denominata "ARMA", nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi, e l'Associazione SOROPTIMIST INTERNATIONAL ITALIA, di seguito denominata "SOROPTIMIST", nella persona della Presidente, Dott.ssa Giovanna Guercio,

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, il Protocollo opzionale approvato il 6 ottobre 1999 e la Raccomandazione generale n. 19 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW);

VISTA la Risoluzione adottata il 25 settembre 2015 dall'Assemblea Generale dell'ONU, per l'adozione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, la quale prevede l'impegno a eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata, sia in quella pubblica, compreso il traffico di esseri umani, nonché lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo;

VISTA la Convenzione del Consiglio d'Europa ("*Convenzione di Istanbul*") sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, la quale prevede il sostegno e l'assistenza alle organizzazioni e alle autorità incaricate dell'applicazione della legge, in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica;

VISTA la Dichiarazione della IV Conferenza mondiale delle donne, adottata a Pechino il 15 settembre 1995;

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, definiti dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*";

VISTA la legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante "*Norme contro la violenza sessuale*";

VISTA la legge 4 aprile 2001, n. 154, recante "*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2009, n.11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n.38, recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*”;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, e segnatamente l'art.5, il quale prevede l'adozione di un “*Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*”;

VISTA la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”;

VISTA la legge 19 ottobre 2021, n. 134, recante “*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*”.

PREMESSO che ai sensi dell'art. I dello Statuto, il SOROPTIMIST promuove, attraverso il buon volere, la comprensione e l'amicizia internazionale, nonché le finalità enunciate nell'art. II, per l'avanzamento della condizione della donna, l'osservanza di principi di elevata moralità, i diritti umani per tutti, l'uguaglianza, lo sviluppo della condizione femminile e la pace;

CONSIDERATO che l'ARMA:

- ha istituito, nell'ambito del Reparto Analisi Criminologiche del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, la “*Sezione Atti Persecutori*”, incaricata di svolgere attività di studio, di ricerca e di formazione nello specifico settore, elaborare valutazioni sui fattori di rischio in favore dei Reparti operanti, nonché sviluppare mirati programmi di formazione del personale;
- a partire dal 2014, si è dotata della “*Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere*”, formata da personale appositamente addestrato operante presso i Comandi Provinciali;
- ha elaborato un “*Prontuario operativo*”, distribuito a tutti i Reparti quale documento di analisi sullo specifico fenomeno, riepilogativo delle migliori pratiche adottate nella gestione dei casi;
- collabora, quale rappresentante del Ministero della Difesa:
  - al *Tavolo Interministeriale*, istituito nel 2013, per l'elaborazione del “*Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*”;
  - all'*Osservatorio Nazionale sulla violenza*, i cui lavori hanno portato alla redazione del “*Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)*”, approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2017, e delle “*Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio - sanitaria*” alle donne vittime di violenza, adottate con D.P.C.M. del 24 novembre 2017;

CONSIDERATA la proficua collaborazione avviata a partire dal 2015 fra l'ARMA e il SOROPTIMIST con il progetto “*Una stanza tutta per sé*”, riguardante l'allestimento, all'interno delle caserme, di locali idonei all'ascolto protetto di donne che hanno subito violenza, nonché di altre vittime vulnerabili;

CONSIDERATA la reciproca volontà di rafforzare l'azione istituzionale nel contrasto alla violenza di genere, aumentando il numero delle aule protette all'interno delle caserme dell'ARMA,

sottoscrivono il presente

## PROTOCOLLO D'INTESA

### Art. 1

#### *Ambito di collaborazione*

1. Il presente Protocollo d'intesa disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA e il SOROPTIMIST, in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa, nell'ambito del progetto “*Una stanza tutta per sé*”.

### Art. 2

#### *Modalità esecutive*

1. In relazione alla collaborazione di cui all'articolo precedente, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto, le Parti si impegnano a:
  - estendere la denominazione “*Una stanza tutta per sé*” a tutti i locali che verranno allestiti presso le caserme dell'ARMA;
  - individuare gli arredi e le dotazioni dei locali nel rispetto delle Linee guida allegate al presente documento;
  - apporre, in prossimità dell'ingresso dello spazio dedicato, una targa del SOROPTIMIST INTERNATIONAL ITALIA, quale Ente patrocinante del progetto.

### Articolo 3

#### *Cooperazione didattica, formativa e divulgativa*

Le Parti si impegnano a promuovere iniziative didattiche, formative e divulgative (convegni, conferenze e seminari) nelle materie di interesse comune, favorendo la condivisione delle esperienze e lo scambio di *best practices*.

### Articolo 4

#### *Referenti*

Il presente Protocollo d'Intesa individua, quali referenti dell'attuazione del progetto “*Una stanza tutta per sé*”:

- per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale;
- per il SOROPTIMIST, il Presidente del SOROPTIMIST INTERNATIONAL ITALIA.

### Art. 5

#### *Proprietà e uso dei marchi*

L'ARMA e il SOROPTIMIST si impegnano ciascuno a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e

alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.

Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.

In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

L'ARMA e il SOROPTIMIST:

- si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra;
- si impegnano a comunicare, in forma condivisa, la collaborazione oggetto del presente Protocollo d'Intesa attraverso i propri canali di comunicazione.

Tutte le attività di comunicazione nonché tutti gli applicativi di comunicazione dovranno essere preventivamente concordati per iscritto tra le Parti.

## Art. 6

### *Riservatezza e sicurezza delle informazioni*

I trattamenti di dati personali eseguiti nell'ambito delle attività stabilite nel presente Protocollo saranno allineati ai principi di protezione dei dati personali, nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”.

Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Protocollo.

Le Parti si impegnano a rispettare la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Articolo 7

*Durata, integrazioni e modifiche*

Il presente Protocollo, siglato con firma digitale, ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, e può essere integrato e modificato di comune accordo, anche prima della scadenza, per tener conto di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
*(Gen. C.A. Teo Luzi)*

LA PRESIDENTE DEL  
SOROPTIMIST INTERNATIONAL ITALIA  
*(Dott.ssa Giovanna Guercio)*

---